REGOLAMENTO (CEE) N. 1615/90 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il relativo importo (3), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma e paragrafo 3, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli,

considerando che, ai fini di una semplificazione amministrativa, è opportuno integrare l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 354/90 (5), con l'indicazione di modalità relative a taluni casi rientranti nell'ambito di contratti di trasporto combinati strada-ferrovia;

considerando che, a fini di maggior chiarezza, è d'uopo modificare le disposizioni dell'articolo 33 di tale regolamento;

considerando che secondo l'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 3665/87, i prodotti destinati ad essere consumati a bordo degli aeromobili e preparati prima dell'imbarco si considerano preparati a bordo degli aeromobili, ai fini dell'applicazione dell'articolo 34; che, in seguito all'evoluzione del traffico marittimo e dell'impiego, per l'approvvigionamento di questi mezzi di trasporto, di preparazioni del tipo « vassoio per aereo » o preparazioni parziali effettuate prima dell'imbarco, è opportuno estendere alle preparazioni e ai mezzi di trasporto per i passeggeri suddetti il campo di applicazione dell'articolo 36;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3665/87 è modificato nel modo seguente:

1) All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

« 5. Qualora un prodotto la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata in uno Stato membro e che circoli in regime di transito comunitario esterno sia preso in consegna dalle ferrovie di un altro Stato membro nel quadro di un contratto di trasporto combinato strada-ferrovia per essere avviato per ferrovia verso una destinazione situata fuori del territorio doganale della Comunità, l'ufficio doganale competente o in prossimità del quale è situata, la stazione ferroviaria in cui il trasporto è consegnato alle ferrovie, annota nella casella "controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione" a tergo dell'originale dell'esemplare di controllo T5 di cui all'articolo 6, nella rubrica osservazioni, una delle seguenti diciture:

— Salida de territorio aduanero de la Comunidad por ferrocarril, en transporte combinado por ferrocarril-carretera:

— Documento de transporte:

tipo: .....

número: .....

— Fecha de aceptación del transporte por parte de la administración ferroviaria: .....

— Udgang af Fællesskabets toldområde ad jernbane ved kombineret jernbane-/landevejstransport:

— Transportdokument:

art: .....

nummer: .....

— Dato for overtagelse ved jernbane: .....

— Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft mit der Eisenbahn zur Beförderung im kombinierten Straßen- und Schienenverkehr:

— Beförderungspapier:

Art: .....

Nummer: .....

— Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung: .....

— Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας σιδηροδρομικώς, με συνδυασμένη μεταφορά σιδηροδρομικώς-οδικώς:

— Έγγραφο μεταφοράς:

είδος: .....

αριθμός: .....

— Ημερομηνία αποδοχής για τη μεταφορά από τη διοίκηση των σιδηροδρόμων: .....

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.
(4) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 38 del 10. 2. 1990, pag. 34.

— Exit from the customs territory of the Community by rail under combined transport by road and by rail :

— Transport document :

type : .....

number : .....

— Date of acceptance for carriage by the railway authorities : .....

— Sortie du territoire douanier de la Communauté par chemin de fer, en transport combiné rail-route :

— Document de transport :

espèce : .....

numéro : .....

— Date d'acceptation pour le transport par l'administration des chemins de fer : .....

— Uscita dal territorio doganale della Comunità per ferrovia nell'ambito di un trasporto combinato strada-ferrovia :

— Documento di trasporto :

tipo : .....

numero : .....

— Data di accettazione del trasporto da parte dell'amministrazione delle ferrovie : .....

— Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap per spoor, bij gecombineerd rail-/wegvervoer :

— Vervoerdocument :

type : .....

nummer : .....

— Datum van aanneming ten vervoer door de betrokken spoorwegadministratie : .....

— Saída do território aduaneiro da Comunidade por caminho-de-ferro, em transporte combinado rodo-ferroviário :

— Documento de transporte :

tipo : .....

número : .....

— Data de aceitação do transporte pela administração dos caminhos-de-ferro : .....

In caso di modifica del contratto di trasporto combinato strada-ferrovia che faccia terminare all'interno della Comunità un trasporto che sarebbe dovuto terminare fuori di essa, le amministrazioni ferroviarie possono eseguire il contratto cosí modificato solo col preventivo accordo dell'ufficio doganale di partenza ; in tal caso si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del paragrafo 3. »

2) Il testo dell'articolo 33 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 33*

1. Allorché è stato dimostrato il diritto ad una restituzione e/o ad un importo compensativo monetario per i prodotti o le merci ammessi a beneficiare delle disposizioni del presente capitolo, l'importo di cui trattasi forma oggetto di una compensazione con quello pagato in anticipo. Se l'importo dovuto per il quantitativo esportato è superiore a quello pagato in anticipo, la differenza viene versata all'interessato.

Se l'importo dovuto per il quantitativo esportato è inferiore a quello pagato in anticipo, in particolare in caso di applicazione del paragrafo 2, la competente autorità avvia senza indugio la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2220/85, affinché l'operatore paghi la differenza tra questi due importi, maggiorata del 20 %.

2. In deroga all'articolo 48 del presente regolamento e all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3154/85 della Commissione (*), e senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 1, secondo comma del presente articolo, in caso di mancata osservanza di uno o più dei termini previsti dal presente regolamento, la restituzione e l'ICM applicabili per l'esportazione considerata sono corretti, salvi i casi di forza maggiore, secondo le seguenti modalità :

a) per quanto riguarda l'importo della restituzione determinata conformemente agli elementi indicati all'articolo 29, paragrafo 3, secondo comma :

— in caso di superamento di uno o più dei termini di cui agli articoli 27, paragrafo 5, 28, paragrafo 5 e 32, paragrafo 1, si opera anzitutto una riduzione del 15 % ; la restituzione così ridotta è ulteriormente diminuita del 2 % per ogni giorno di superamento dei termini di cui agli articoli 27, paragrafo 5 e 28, paragrafo 5, e del 5 % per ogni giorno di superamento del termine di cui all'articolo 32, paragrafo 1 ;

— se i documenti di cui all'articolo 47, paragrafo 2 sono presentati entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine previsto, la restituzione, se del caso determinata a norma del trattino precedente, è ridotta di un importo pari al 15 % della restituzione che sarebbe stata versata se tutti i termini fossero stati rispettati ;

b) per quanto riguarda gli ICM positivi :

— in caso di superamento di uno dei termini di cui agli articoli 27, paragrafo 5 e 28, paragrafo 5, l'ICM viene anzitutto ridotto del 15 % ; esso subisce inoltre un'ulteriore decurtazione del 2 % per ogni giorno di superamento dei termini ;

— se i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3154/85 sono presentati entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine previsto, l'ICM positivo, se del caso determinato a norma del trattino precedente, è ridotto di un importo pari al 15 % dell'ICM che sarebbe stato versato se tutti i termini fossero stati rispettati ;

c) per quanto riguarda gli ICM negativi, il superamento dei termini di cui alla lettera b) non comporta modifiche della loro entità.

3. In caso di applicazione della maggiorazione minima disposta all'articolo 31, paragrafo 1, seconda frase, la percentuale del 20 % è sostituita dalla percentuale corrispondente al rapporto tra l'importo della maggiorazione minima e l'importo anticipato.

4. La maggiorazione del 20 % non si applica se, in seguito a forza maggiore, l'importo dovuto è inferiore all'importo anticipato.

(*) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 9.»

3) All'articolo 36, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), i prodotti destinati ad essere consumati a bordo di aeromobili o di natanti e preparati prima dell'imbarco si considerano preparati a bordo di questi mezzi di trasporto.

2. Il presente articolo si applica a condizione che l'esportatore fornisca prove adeguate in merito alla quantità, alla natura e alle caratteristiche dei prodotti di base (per i quali è chiesta la restituzione) prima della preparazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica agli operatori di cui è stata accettata una dichiarazione d'esportazione a decorrere dal 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione